

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 535}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORROMEO D'ADDA, TREMAGLIA, ABELLI, BAGHINO,
CERULLO, LAURO**

Presentata il 7 ottobre 1976

Soppressione delle assuntorie della navigazione interna esercitate in regime di concessione

ONOREVOLI COLLEGHI! — I problemi che discendono dal contratto di assuntoria sono stati più volte portati alla attenzione della Camera e della pubblica opinione ma, sinora, non hanno ancora trovato una concreta soluzione.

A nostro giudizio non è più possibile tener gli occhi chiusi davanti ad un contratto anomalo nella sostanza, come è quello di cui discutiamo, pensando che possa produrre effetti non viziati o trasformarsi legislativamente in uno strumento che abbia in sé la capacità di correggere o di contenere, a valle, le pesanti conseguenze che determina quando, a monte, resta integra ed intatta una matrice che si pone in contrasto logico e sociale con le norme che tutelano il diritto al lavoro ed il lavoro stesso.

Il nostro primo desiderio, nel formulare la presente proposta di legge, sarebbe stato quello di chiedere la abolizione immediata di tutte le assuntorie oggi esistenti, comprese quelle dei settori ferro-tramviari in regime di concessione in modo da escludere, per sempre, dal nostro sistema la persistenza di una categoria di sottosalarati come quella degli assuntori.

Ma, come in ogni nostra iniziativa che tocca il campo del lavoro, riteniamo opportuno procedere per gradi al fine di evitare le « ondate di ritorno » che un provvedimento, drasticamente attuato, fatalmente comporta.

Pertanto, la proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare prende in considerazione soltanto l'abolizione delle assuntorie degli scali dei servizi della navigazione interna in quanto, a nostro parere, rappresenta il settore che, per obiettività di cose, richiede un immediato intervento mentre contemporaneamente offre la possibilità di una soluzione senza difficoltà o timori anche in relazione al non esteso numero di persone che interessa.

Chi frequenta gli scali delle stazioni di navigazione su uno qualsiasi dei nostri laghi avrà ben presente la figura di questi lavoratori che, invariabilmente, dalle prime corse dell'alba sino a notte inoltrata, ogni giorno, in ogni stagione, con tutti i tempi, si trovano puntuali al barcarizzo e svolgono le più varie mansioni.

Queste persone lavorano anche 14 o 15 ore al giorno, non godono praticamente, anche se la legge lo prevede, di riposo settimanale o di ferie annuali. Inoltre il trattamento pre-

videnziale il più delle volte - e non siamo riusciti a comprenderne le ragioni - non è rispettato e ciò con estremo disagio per gli interessati i quali, se anche ricevono la integrazione in denaro per festività o ferie non godute, con questo apporto compensativo non sono difesi dal danno fisico e dal logorio di un lavoro senza soste, svolto nella inclemenza di ogni stagione dell'anno quasi sempre all'aperto.

Ecco, quindi, le ragioni morali e sociali sulle quali incardiniamo la presente proposta di legge che prevede la soppressione delle assuntorie degli scali dei servizi della navigazione interna entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge mentre, nello stesso periodo di tempo, vengono

risolti i rapporti contrattuali tra le aziende e gli assuntori e fra questi ed i loro diretti coadiutori.

Il personale delle assuntorie viene inquadrato tra il personale di ruolo delle aziende di appartenenza anche in soprannumero ed è iscritto al Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione con facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio prestato nelle assuntorie e coperto dalle contribuzioni per la assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti.

Chiediamo quindi agli onorevoli colleghi di voler dare la loro approvazione alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le assuntorie degli scali dei servizi della navigazione interna, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono soppresse e, nello stesso termine, i relativi rapporti contrattuali tra le aziende e gli assuntori nonché fra questi ed i loro coadiutori sono risolti.

ART. 2.

Gli assuntori degli scali della navigazione interna ed i loro coadiutori, al momento della risoluzione dei rispettivi rapporti contrattuali, sono inquadrati fra il personale di ruolo delle aziende di appartenenza anche in soprannumero conservando la qualifica corrispondente alla mansione svolta.

Il servizio già prestato in assuntoria a tutti gli effetti è valido ai fini del computo del periodo di prova previsto dal secondo comma, lettera *b*) dell'articolo 13 dell'allegato A) del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

ART. 3.

I requisiti per le assunzioni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono:

- a*) buona condotta;
- b*) idoneità fisica per la mansione da svolgere;
- c*) età non superiore agli anni 65 per gli uomini ed anni 60 per le donne alla data di entrata in vigore della presente legge anche in deroga al punto 2 dell'articolo 10 dell'allegato A) del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

ART. 4.

All'atto della assunzione nelle aziende di appartenenza, gli ex assuntori degli scali di navigazione interna ed i loro coadiutori sono iscritti al Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione. Essi hanno la facoltà di riscattare ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio prestato nelle assuntorie purché coperto dalle contribuzioni per la assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti.